



Città di Modica

E. 1.

**DELIBERAZIONE**  
del  
**CONSIGLIO COMUNALE**

Data 27/03/2019

Sessione ORDINARIA

Atto N. 32

**OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente Tassa sui Servizi Indivisibili TASI) – Determinazione aliquote per il 2019.**

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi 27 marzo 2019 alle ore 18.00

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo		X
Floridia Rita		X	Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita	X	
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero	X		Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana		X
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni	X	
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo		X
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello		X
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano	X	
Alecci Giovanni	X		Poidomani Salvatore	X	

Presenti: 17 Assenti : 7

Assiste la seduta il Segretario Generale, dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 1ª convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 57 del 14 marzo 2019, esecutiva, propone al Consiglio Comunale, l'adozione della seguente deliberazione;

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (TUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Rilevato che la Legge n. 147/2013 in materia di TASI ha previsto:

- comma 669: il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- comma 671: è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- comma 675: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- comma 676; l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- comma 677: il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che dovevano essere finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Tenuto Conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Preso atto che i costi di riferimento alla cui copertura la TASI è diretta, sono quelli di seguito elencati, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Finanziario:

servizi di Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€ 650.000,00
servizi di gestione della rete stradale, di urbanistica e gestione del territorio (viabilità, segnaletica, manutenzione infrastrutture viarie)	€ 500.000,00
illuminazione pubblica	€ 500.000,00
manutenzione del verde pubblico e interventi in ambito ambientale (derattizzazioni, disinfestazioni, prevenzione randagismo)	€ 500.000,00
protezione civile	€ 285.000,00
servizi cimiteriali, di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica	€ 15.000,00
interventi di manutenzione e di tutela del patrimonio comunale, istituzionale, artistico, culturale e delle aree pubbliche (scuole, musei e biblioteche)	€ 50.000,00
servizi socio-assistenziali per la parte rivolta alla collettività (funzionamento biblioteche, centri anziani e centri giovani, funzionamento centro per l'impiego)	€ 500.000,00
totale	€ 3.000.000,00

Preso atto delle innovazioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che:

- al comma 14 ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel senso di:

a) comma 639: sono state escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) comma 678: per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1% con facoltà per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

d) comma 681: nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2016. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

e) comma 688: il termine del 21 ottobre è stato sostituito con il termine perentorio del 14 ottobre;

- al comma 54 ha aggiunto un periodo al comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, con il quale ha introdotto la riduzione al 75% dell'aliquota stabilita ai sensi del comma 683 del medesimo articolo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Rilevato che, per effetto delle superiori disposizioni normative introdotte con la Legge n. 208/2015 il gettito della TASI ha subito una sensibile riduzione;

Ritenuto, per effetto delle superiori disposizioni, di confermare per il 2019 le aliquote già vigenti nel 2018 e precisamente:

<i>Tipologia</i>	<i>aliquota</i>
<i>tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</i>	<i>1,85%</i>
<i>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	<i>1,00%</i>
<i>immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (pari al 75% dell'aliquota)</i>	<i>1,3785%</i>
<i>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013</i>	<i>1,00%</i>
<i>Unità immobiliari concesse in comodato (alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a, del Decreto-Legge n. 201/2011 - 50% di 1,85%).</i>	<i>0,925%</i>

Ritenuto, altresì, di non prevedere un sistema di detrazioni d'imposta fatte salve le disposizioni di legge vigenti (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge n. 47/2014 e art. 13, comma 3, del Decreto-Legge n. 201/2011, quest'ultimo riferito all'IMU ma applicabile alla TASI, come da indicazione fornite dal MEF);

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).";

Visti l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, e sono pertanto allegati quale parte integrante e sostanziale della stessa, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato e integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Vista la proposta di delibera che si allega al presente atto;  
Visto il parere della III Commissione Consiliare reso in data 21/03/2019 prot. n. 15207 del 22/03/2019;  
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/03/2019 Verbale n. 7/2019 prot. n. 13975 del 15/03/2019;  
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  
Visto lo Statuto comunale;  
Visto il Regolamento del Consiglio comunale;  
Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;  
Vista la L.R. n. 48/1991;  
Visto l'O.R.E.L.;  
Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;  
Udito il dibattito consiliare:  
Relaziona l'Assessore Aiello; la quale afferma che, anche per la TASI, le aliquote 2019 sono invariate rispetto all'anno precedente.  
Non registrandosi alcun intervento, si procede alla votazione della delibera la cui risultanza è di seguito riportata :

Favorevoli 15 (Minioto, Floridaia, Civello, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Sammito, Di Rosa Stefano);  
Contrari 0  
Astenuti 2 (Cavallino, Medica)

#### DELIBERA

1) Di confermare le seguenti aliquote della componente TASI per il 2019:

<i>Tipologia</i>	<i>aliquota</i>
<i>tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</i>	<i>1,85‰</i>
<i>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	<i>1,00‰</i>
<i>immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (pari al 75% dell'aliquota)</i>	<i>1,3785‰</i>
<i>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013</i>	<i>1,00‰</i>
<i>Unità immobiliari concesse in comodato (alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a, del Decreto-Legge n. 201/2011 - 50% di 0,185‰).</i>	<i>0,925‰</i>

2) Di non prevedere un sistema di detrazioni d'imposta fatte salve le disposizioni di legge vigenti (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge n. 47/2014 e art. 13, comma 3, del Decreto-Legge n. 201/2011, quest'ultimo riferito all'IMU ma applicabile alla TASI, come da indicazione fornite dal MEF);

3) Di dare atto che è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla

legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) Di dare atto che i costi di riferimento alla cui copertura la TASI è diretta, sono quelli elencati nella tabella espressa nella parte narrativa della presente deliberazione;

5) Di dare atto, inoltre, che le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2019;

6) Di dare atto, infine, che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel "*Portale del federalismo fiscale*", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;

Indi, con successiva e separata votazione, resa nei modi di legge, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, il cui esito è di seguito riportato:

i favorevoli 15 (Minioto, Florida, Civello, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Sammito, Di Rosa Stefano);

Contrari 0

Astenuti 2 (Cavallino, Medica)

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dott.sa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Dott.ssa Rita Floridia

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giampiero Bella

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 29 MAR. 2019 al 13 APR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI MODICA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Data \_\_\_\_\_

Sessione ordinaria

Atto N. \_\_\_\_\_

Oggetto: *Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).  
Determinazione aliquote per il 2019.*

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_. Fatto l'appello nominale, risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela			Spadaro Angelo		
Floridia Rita			Scapellato Daniele		
Civello Giorgio			Covato Giammarco		
Caruso Giuseppe Massimo			Sammito Margherita		
Di Rosa Antonino			Carpentieri Girolamo		
Covato Giovanni Piero			Cavallino Vincenzo		
Ingarao Lucia			Castello Ivana		
Puglisi Ludovica			Spadaro Giovanni		
Giannone Lorenzo			Agosta Filippo		
Ruffino Ippolito			Medica Marcello		
Belluardo Giorgio			Di Rosa Stefano		
Alecci Giovanni			Poidomani Salvatore		

Presenti: \_\_\_\_\_ Assenti: \_\_\_\_\_

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I<sup>a</sup> convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

La Giunta Comunale  
con deliberazione G.C. n. 57 del 14 marzo 2019, esecutiva, propone al Consiglio Comunale,  
l'adozione della seguente deliberazione

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (TUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Rilevato che la Legge n. 147/2013 in materia di TASI ha previsto:

- comma 669: il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- comma 671: è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- comma 675: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- comma 677: il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che dovevano essere finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Tenuto Conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Preso atto che i costi di riferimento alla cui copertura la TASI è diretta, sono quelli di seguito elencati, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Finanziario:

servizi di Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€ 650.000,00
servizi di gestione della rete stradale, di urbanistica e gestione del territorio (viabilità, segnaletica, manutenzione infrastrutture viarie)	€ 500.000,00
illuminazione pubblica	€ 500.000,00
manutenzione del verde pubblico e interventi in ambito ambientale (derattizzazioni, disinfestazioni, prevenzione randagismo)	€ 500.000,00
protezione civile	€ 285.000,00
servizi cimiteriali, di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica	€ 15.000,00
interventi di manutenzione e di tutela del patrimonio comunale, istituzionale, artistico, culturale e delle aree pubbliche (scuole, musei e biblioteche)	€ 50.000,00
servizi socio-assistenziali per la parte rivolta alla collettività (funzionamento biblioteche, centri anziani e centri giovani, funzionamento centro per l'impiego)	€ 500.000,00
totale	€ 3.000.000,00

Preso atto delle innovazioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che:

- al comma 14 ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel senso di:

a) comma 639: sono state escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) comma 678: per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1% con facoltà per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

d) comma 681: nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2016. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

e) comma 688: il termine del 21 ottobre è stato sostituito con il termine perentorio del 14 ottobre;

- al comma 54 ha aggiunto un periodo al comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, con il quale ha introdotto la riduzione al 75% dell'aliquota stabilita ai sensi del comma 683 del medesimo articolo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art.1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Rilevato che, per effetto delle superiori disposizioni normative introdotte con la Legge n. 208/2015 il gettito della TASI ha subito una sensibile riduzione;

Ritenuto, per effetto delle superiori disposizioni, di confermare per il 2019 le aliquote già vigenti nel 2018 e precisamente:

Tipologia	aliquota
tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	1,85‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00‰
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (pari al 75% dell'aliquota)	1,3785‰
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013	1,00‰
Unità immobiliari concesse in comodato (alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a, del Decreto-Legge n. 201/2011 - 50% di 1,85‰).	0,925‰

Ritenuto, altresì, di non prevedere un sistema di detrazioni d'imposta fatte salve le disposizioni di legge vigenti (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge n. 47/2014 e art. 13, comma 3, del Decreto-Legge n. 201/2011, quest'ultimo riferito all'IMU ma applicabile alla TASI, come da indicazione fornite dal MEF);

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).";

Visti l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, e sono pertanto allegati quale parte integrante e sostanziale della stessa, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato e integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Visto il parere reso dalla \_\_\_\_\_ Commissione Consiliare in data \_\_\_\_\_;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

PROPONE

1) Di confermare le seguenti aliquote della componente TASI per il 2019:

<i>Tipologia</i>	<i>aliquota</i>
<i>tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</i>	<i>1,85%</i>
<i>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	<i>1,00%</i>
<i>immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (pari al 75% dell'aliquota)</i>	<i>1,3785%</i>
<i>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013</i>	<i>1,00%</i>
<i>Unità immobiliari concesse in comodato (alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a, del Decreto-Legge n. 201/2011 - 50% di 0,185%).</i>	<i>0,925%</i>

2) Di non prevedere un sistema di detrazioni d'imposta fatte salve le disposizioni di legge vigenti (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge n. 47/2014 e art. 13, comma 3, del Decreto-Legge n. 201/2011, quest'ultimo riferito all'IMU ma applicabile alla TASI, come da indicazione fornite dal MEF);

3) Di dare atto che è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6% e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) Di dare atto che i costi di riferimento alla cui copertura la TASI è diretta, sono quelli elencati nella tabella espressa nella parte narrativa della presente deliberazione;

5) Di dare atto, inoltre, che le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2019;

6) Di dare atto, infine, che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel "Portale del federalismo fiscale", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge regionale n. 44/1991

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere Anziano della seduta

Il Segretario Generale

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la deliberazione ad oggetto: *“Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per il 2019.”* è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal giorno al e senza opposizioni.

N. Albo informatico riportato sul titolo del file.

Il presente atto viene certificato con firma digitale  
IL RESPONSABILE RETE CIVICA

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo,  
Modica li .....


IL SEGRETARIO GENERALE

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole/~~sfavorevole~~

Modica, li 14 MAR 2019

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /~~sfavorevole~~

Modica, li 14 MAR 2019

Il Responsabile del Settore Finanziario



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D. Lgs. n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio 2019.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario